



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Riccardo Rosetti - **Presidente rel.**

dott. Gianluca Gelso - **Giudice**

dott. Andrea Barzellotti - **Giudice**

nel procedimento n. 59-1/2023 ruolo p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso dal

Sig. Fabio COLANTONI, codice fiscale CLNFBA79L28H501I, nato a Roma il 28.07.1979, residente in Cerveteri, Via Domenico De Santis, n. 70, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Licciardello (c.f. LCCGRL72B06C773Z), pec: _gabriele.licciardello@pecavvocaticivitavecchia.it) giusta procura alle liti in allegato al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Civitavecchia (RM) alla Vicolo Ranucci n 2.

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da **Colantoni Fabio** per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 CCII mettendo a disposizione il proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Cerveteri e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;



rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore atteso che è un lavoratore dipendente che ha maturato debiti essenzialmente nei confronti del ceto bancario e finanziario avendo assunto prestiti per l'acquisto della prima casa e per necessità comuni di vita, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il ricorrente è titolare di un unico immobile gravato da garanzia ipotecaria, non è titolare di mobili registrati ed è titolare di redditi tali da non consentire l'adempimento di tutte le obbligazioni su di esso gravanti insieme al soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Avv. Daniela Liccardi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, in virtù del disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC Avv. Daniela Liccardi;

rilevato che il ricorrente, lavoratore dipendente, ha riferito di avere un reddito medio pari ad euro 1.500,00- 1.800,00 mensili netti e ha chiesto che l'intero reddito sia sottratto alla liquidazione in ragione delle rate di restituzione dei prestiti in corso e delle spese necessario al sostentamento del nucleo familiare;

considerato che dalle dichiarazioni del redditi depositate in atti si evince un reddito lordo annuo pari ad euro 32.500,00 nel 2021 e pari ad euro 37.000,00 nel 2022, sicché è stimabile un reddito netto mensile medio pari ad almeno 2.100,00-2.200,00 euro mensili;

considerato che tale reddito è più che sufficiente a coprire le esigenze di mantenimento del ricorrente e che ad ogni modo le somme destinate all'adempimento dei debiti rateali in corso di ammortamento (pari a circa 500,00 euro mensili) non vanno sottratte alla liquidazione ma in essa inserite trattandosi di redditi da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio; considerato che il ricorrente ha allegato di essere separato di fatto dalla moglie e di destinare in virtù di un accordo la somma di euro 900,00 mensili al



mantenimento di moglie e figlia; rilevato che, tuttavia, né la separazione né l'accordo sono formalizzati innanzi al Giudice e non sono opponibili in questa forma al ceto creditorio; considerato che può ugualmente sottrarsi una quote del reddito del ricorrente alla liquidazione per essere destinata al mantenimento della figlia e della moglie ma che detta quota non va quantificata in ragione di detto accordo bensì di una stima del Collegio; considerato che la moglie del ricorrente è invalida, percepisce un reddito da lavoro e risulta in atti come il Colantoni si sia già indebitato per corrispondere alla moglie euro 28.000,00 per consentirle di sostenere spese familiari sicchè una parte del suo reddito – per questa via – già è stato destinato a soddisfare esigenze familiari;

considerato che, in ragione di quanto esposto, il Collegio stima equo sottrarre alla liquidazione la somma di euro 1.400,00 euro mensili netti che, unitamente al contributo del coniuge, appare sufficiente a garantire le esigenze primarie di mantenimento del ricorrente e del nucleo familiare sia che questo viva unito sia che viva separato di fatto;

considerato che il Colantoni ha chiesto di poter abitare nell'appartamento oggetto di garanzia ipotecaria fino alla cessione; considerato che il ricorrente, tuttavia, ha indicato in tutti i suoi atti di essere residente in Cerveteri Via Domenico De Santis n. 70 e non in Cerveteri Via Domenico De Santis n. 22 e quindi, presumibilmente, in un immobile diverso; considerato che, anche ove tale discrasia fosse frutto di un errore contenuto nel ricorso (ma anche nella relazione e negli altri atti allegati che recano il numero civico 70), tuttavia il ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza di gravi e specifiche ragioni che giustificano l'ulteriore utilizzo del bene oggetto di ipoteca e tanto perché il nucleo familiare del ricorrente (costituito dalla moglie e dalla figlia) vive in altro appartamento in Cerveteri in Via Luigi Iaffei n. 5 senza che il ricorrente e la moglie abbiano formalizzato alcuna separazione e perché il ricorrente, sempre nell'atto introduttivo, ha dichiarato di avere a disposizione anche la casa dei genitori in Roma, Via di Bravetta n. 436 presso la quale intende trasferirsi per prestare assistenza al padre anziano ed invalido; considerato che, pertanto, l'istanza diretta a escludere l'immobile dall'obbligo di rilascio non può essere accolta;

rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione l'art. 277, comma 2, CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI



- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Fabio COLANTONI, codice fiscale CLNFBA79L28H501I, nato a Roma il 28.07.1979, residente in Cerveteri, Via Domenico De Santis, n. 70;
- 2) nomina giudice delegato il dott. Riccardo Rosetti;
- 3) nomina liquidatore l'Avv. Daniela Liccardi;
- 4) ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) dichiara, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lettera b), che non è compreso nella liquidazione per essere destinato al mantenimento della ricorrente e della famiglia lo stipendio del ricorrente nei limiti della somma di euro 1.400,00 mensili nette mensili per tredici mensilità;
- 8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio Fabio COLANTONI, codice fiscale CLNFBA79L28H501I, nato a Roma il 28.07.1979, residente in Cerveteri, Via Domenico De Santis, n. 70; **dispone la sospensione della procedura esecutiva Tribunale di Civitavecchia, r.g.e. 182/2021 – G.E. dott.ssa Dominici;**
- 9) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 10) dispone che entro il 01/05 e il 01/11 di ogni anno (a partire dal 1/11/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione all'immobile sito in Cerveteri; Via Domenico De Santis n. 22, int. 2. come specificamente identificato nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Civitavecchia, 28.4.2023

Il Presidente est.

dott. Riccardo Rosetti

